




COMITATO
OLIMPICO
NAZIONALE
SAMMARINESE



WORLD
ANTI-DOPING
AGENCY

REGOLAMENTO ANTIDOPING
del
COMITATO OLIMPICO
NAZIONALE SAMMARINESE

2015

Testo approvato dal Consiglio Nazionale il 22 Dicembre 2014

INDICE

L'IMPEGNO DEL CONS NEI CONFRONTI DELL'ANTIDOPING

Articolo 1 IL CODICE

Articolo 2 L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING

Articolo 3 OBBLIGHI

Articolo 4 RECIPROCO RICONOSCIMENTO

Articolo 5 VIOLAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 6 SANZIONI PREVISTE DAL CONS

Articolo 7 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Articolo 8 NOTIFICHE

Articolo 9 RICORSO IN APPELLO

Articolo 10 RIESAME DELLE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING

Articolo 11 INTERPRETAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Tutti i termini in ***grassetto-corsivo e parentesi []*** indicati nel presente Regolamento sono definiti nel ***Codice*** della WADA

L'IMPEGNO DEL CONS NEI CONFRONTI DELL'ANTIDOPING

Il presente Regolamento Antidoping viene adottato ed applicato come risultato dell'impegno del CONS nell'ambito del Programma Mondiale Antidoping.

Esso è in conformità con gli obblighi del CONS previsti dal **Codice** ed in linea con l'impegno costante del CONS nel reprimere il doping a San Marino.

Fondamenti logici del **Codice** e del Regolamento Antidoping del CONS

I programmi antidoping sono volti a preservare ciò che intrinsecamente ha valore nello sport. Questo valore intrinseco è spesso definito "spirito sportivo"; è l'essenza dell'Olimpismo; è la ricerca dell'umana eccellenza attraverso la dedizione al perfezionamento dei talenti naturali di ciascuno.

È il modo in cui si compete in maniera corretta. Lo spirito dello sport è la celebrazione dello spirito umano, del corpo e della mente e si riflette nei valori che troviamo nello sport e attraverso di esso:

- Etica, fair play e onestà
- Salute
- Eccellenza nella prestazione
- Carattere ed educazione
- Divertimento e gioia
- Lavoro di gruppo
- Impegno e dedizione
- Rispetto di norme e leggi
- Rispetto per sé stessi e gli altri **Partecipanti**
- Coraggio
- Unione e solidarietà

Il doping è dunque fundamentalmente contrario allo spirito sportivo.

ARTICOLO 1 - IL CODICE MONDIALE ANTIDOPING

- 1.1. Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) è un **Firmatario** del **Codice** e, come tale, ha il compito di assistere la propria **Organizzazione Nazionale Antidoping** (il Comitato Permanente Antidoping - CPA) nella promozione, implementazione e applicazione del processo di **Controllo del Doping** e di rispettare i propri obblighi previsti dal **Codice** e dagli **Standard Internazionali**.
- 1.2. Il **Codice** prevede che il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese abbia diversi ruoli e responsabilità fra cui:
 - Assicurarsi che le proprie politiche e norme antidoping si conformino al **Codice**.
 - Esigere come condizione di appartenenza o riconoscimento che le politiche e le norme antidoping delle Federazioni Sportive Nazionali siano in linea con i provvedimenti applicabili del **Codice**.
 - Rispettare l'autonomia dell'**Organizzazione Nazionale Antidoping** (CPA) nel proprio paese e non interferire con le decisioni e le attività di questa.
 - Esigere dalle Federazioni Nazionali che riportino alla propria **Organizzazione Nazionale Antidoping** e alla Federazione Internazionale qualsiasi informazione che suggerisca o riguardi una violazione del Regolamento Antidoping e collaborino nelle ricerche condotte dall'Organizzazione Antidoping preposta.
 - Esigere come condizione per la partecipazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici, Giochi Europei, Giochi del Mediterraneo e Giochi dei Piccoli Stati d'Europa che almeno gli **Atleti** che non sono membri regolari di una Federazione Nazionale si rendano disponibili al prelievo di **Campioni Biologici** e forniscano informazioni circa la propria reperibilità, come richiesto dallo **Standard Internazionale per i Controlli** e le Analisi di Laboratorio non appena siano identificati gli **Atleti** attraverso la presenza nella long list o attraverso un documento di ammissione successivo relativamente ai Giochi Olimpici e Paralimpici, Giochi Europei, Giochi del Mediterraneo e Giochi dei Piccoli Stati d'Europa.
 - Per i paesi membri di **Organizzazioni Regionali Antidoping** il **Comitato Olimpico Nazionale**, in collaborazione con il governo locale, svolgerà un ruolo attivo e di cooperazione con le rispettive **Organizzazioni Antidoping** Regionali.
 - Esigere, come condizione essenziale per la partecipazione ad una **competizione** o ad un'attività autorizzata od organizzata dalla Federazione Nazionale o da una delle organizzazioni ad

essa aderenti, che ciascuna Federazione Nazionale stabilisca delle regole affinché il **Personale di supporto dell'Atleta** partecipante in qualità di commissario tecnico, allenatore, dirigente, personale di squadra, funzionario, personale medico o paramedico accetti di essere vincolato dal Regolamento Antidoping e dall'autorità in materia di gestione dei risultati dell'**Organizzazione Antidoping** ai sensi delle disposizioni del **Codice**.

- Trattenere in parte o interamente i finanziamenti destinati all'**Atleta** o al **Personale di supporto dell'Atleta** che abbia violato il Regolamento Antidoping durante qualsiasi periodo di *squalifica*.
- Trattenere in parte o interamente il finanziamento destinato alle Federazioni Nazionali che non si conformino alle disposizioni del *Codice*.
- Perseguire intensamente tutte le potenziali violazioni del Regolamento Antidoping entro i confini della propria giurisdizione, ivi compreso condurre tutte le indagini volte a scoprire se un **Atleta** o il **Personale di supporto dell'Atleta** o altri **Soggetti** siano coinvolti in un caso di doping.
- Promuovere la lotta al doping in ambito educativo, ivi compreso esigere dalle **Federazioni Nazionali** che organizzino programmi educativi contro il doping in collaborazione con l'**Organizzazione Nazionale Antidoping** pertinente.
- Collaborare con le organizzazioni ed agenzie nazionali pertinenti e le altre **Organizzazioni Antidoping**.
- Applicare norme disciplinari al fine di evitare che il **Personale di supporto dell'Atleta** che utilizzi **Sostanze Vietate** o **Metodi Proibiti** senza una valida giustificazione fornisca assistenza agli **Atleti** sotto l'autorità del **Comitato Olimpico Nazionale** o del Comitato Paralimpico Nazionale.

ARTICOLO 2 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING

2.1 Il presente Regolamento si applica:

- al **Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese**,
- agli **Atleti**,
- al **Personale di supporto dell'Atleta**,
- agli altri **Soggetti** sotto l'autorità del CONS, e
- alle **Federazioni Nazionali**.

2.2 Le sanzioni saranno applicate in caso di violazione del Regolamento Antidoping o ad altre infrazioni dello stesso.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI

3.1 Tutti gli **Atleti** dovranno:

- Conoscere e rispettare tutte le politiche e le norme antidoping applicabili, vale a dire il **Codice**, gli **Standard Internazionali**, il presente Regolamento e le politiche e le norme dell'**Organizzazione Antidoping Nazionale**, della Federazione Nazionale ed Internazionale di appartenenza;
- Essere sempre disponibili in qualsiasi momento per la raccolta di **Campioni Biologici**;
- Assumersi la responsabilità, nell'ambito dell'antidoping, di ciò che ingeriscono ed utilizzano;
- Informare il personale medico del loro obbligo di non assumere **Sostanze Vietate** o **Metodi Proibiti** ed assumersi la responsabilità di assicurarsi che i trattamenti medici ricevuti non violino le politiche e i regolamenti antidoping applicabili;
- Informare il CPA e la propria Federazione Internazionale circa qualsiasi sentenza di condanna per una violazione delle norme antidoping emessa da un non **Firmatario** negli ultimi dieci anni;
- Collaborare con le **Organizzazioni Antidoping** nelle indagini relative a violazioni del Regolamento Antidoping.

3.2 Tutti gli **Atleti** che non sono membri regolari di Federazioni Nazionali dovranno rendersi disponibili al prelievo di **Campioni Biologici** condotto ai sensi delle disposizioni del **Codice** e fornire con regolarità informazioni accurate ed aggiornate in qualsiasi momento nell'arco di tutto l'anno che precede i Giochi Olimpici e Paralimpici, Giochi Europei, Giochi del Mediterraneo e Giochi dei Piccoli Stati d'Europa come condizione essenziale per la partecipazione agli stessi in qualità di membri della Squadra Olimpica di San Marino.

3.3 Ciascun **Atleta** che non sia membro di una **Federazione Nazionale** di San Marino e che soddisfi i requisiti per essere incluso nel **Gruppo registrato ai fini dei controlli** [RTP] del C.P.A. dovrà diventare membro della Federazione Nazionale corrispondente e rendersi disponibile per i controlli per un periodo di almeno sei (6) mesi prima di partecipare ad **eventi internazionali** o **nazionali** come membro della propria **Federazione Nazionale**.

3.4 Il **Personale di supporto dell'Atleta** dovrà:

- Conoscere e rispettare tutte le politiche e le norme antidoping, vale a dire il **Codice**, gli **Standard**

Internazionali, il presente Regolamento, e le politiche e le normative dell'**Organizzazione Antidoping Nazionale**, della Federazione Nazionale ed Internazionale di appartenenza applicabili ai membri del personale o agli **Atleti** da loro sostenuti;

- Collaborare con il **Programma Controlli [Athlete Testing]**;
- Usare la propria influenza sui valori e sul comportamento dell'**Atleta** per favorire una condotta antidoping;
- Informare il CPA e la propria Federazione Internazionale circa qualsiasi sentenza di condanna per una violazione delle norme antidoping emessa da un non **Firmatario** negli ultimi dieci anni;
- Collaborare con le **Organizzazioni Antidoping** nelle indagini relative a violazioni del Regolamento Antidoping;
- Non **utilizzare o possedere Sostanze Vietate o Metodi Proibiti** senza una valida giustificazione.

3.5 Ciascuna **Federazione Nazionale** dovrà:

- Rispettare le disposizioni del **Codice**, gli **Standard Internazionali** e il presente Regolamento;
- Collaborare ed assistere il CPA nell'adempimento degli obblighi previsti dal **Codice**;
- Riferire al CPA qualsiasi informazione che suggerisca o riguardi una violazione del Regolamento Antidoping e collaborare nelle indagini condotte dalle **Organizzazioni Antidoping** pertinenti;
- Adottare ed implementare una politica antidoping in conformità con il **Codice**;
- Collaborare con la propria Federazione Internazionale ed assisterla nell'applicazione quotidiana dei programmi antidoping;
- Esigere che tutti gli **Atleti** e il **Personale di supporto degli Atleti** come condizione essenziale per la partecipazione ad una **competizione** o ad un'attività autorizzata od organizzata dalla Federazione Nazionale o da una delle organizzazioni ad essa aderenti in qualità di commissario tecnico, allenatore, dirigente, personale di squadra, funzionario, personale medico o paramedico accettino di essere vincolati dal Regolamento Antidoping e dall'autorità in materia di gestione dei risultati dell'Organizzazione Antidoping ai sensi delle disposizioni del **Codice**;

- Evitare che il personale di supporto di un **Atleta** che utilizzi **Sostanze Vietate** o **Metodi Proibiti** senza una valida giustificazione fornisca assistenza agli **Atleti** sotto l'autorità della Federazione Nazionale;
- Esigere come condizione di appartenenza che le politiche, i regolamenti e i programmi dei propri club o associati siano in linea con le disposizioni del **Codice**;
- Prendere i necessari provvedimenti per scoraggiare la violazione del **Codice**;
- Riconoscere e rispettare i riscontri di violazioni del Regolamento Antidoping rilevati dalla Federazione Internazionale corrispondente, dal CPA e dagli altri **Firmatari** senza bisogno di avviare un procedimento a condizione che il riscontro sia in accordo con le disposizioni del **Codice** e nell'ambito dell'autorità dell'organismo coinvolto;
- Esigere che **Atleti** non membri regolari di una Federazione Nazionale si rendano disponibili al prelievo di campioni biologici e forniscano regolarmente informazioni accurate ed aggiornate circa la propria reperibilità, se richiesto, durante l'anno precedente allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici, Giochi Europei, Giochi del Mediterraneo e Giochi dei Piccoli Stati d'Europa quale condizione essenziale per la partecipazione agli stessi in qualità di membri della Squadra Olimpica di San Marino;
- Esigere che qualsiasi **Soggetto** non membro di Federazione Nazionale e che soddisfi i requisiti per essere incluso nel **Gruppo registrato ai fini dei controlli [RTP]** del C.P.A. diventi membro della Federazione Nazionale corrispondente e si renda disponibile per i controlli per un periodo di almeno sei (6) mesi prima di partecipare ad **eventi internazionali o nazionali**;
- Informare tempestivamente il CONS circa la scoperta di casi di violazione del Regolamento Antidoping e l'imposizione di sanzioni per violazioni del Regolamento Antidoping nei confronti di **Atleti, Personale di supporto degli Atleti** od altri **Soggetti** sotto la propria autorità;
- Promuovere l'educazione antidoping in collaborazione con il Comitato Permanente Anti-doping;
- Fornire assistenza ed informazioni al CONS secondo le modalità richieste dal Segretario Generale per la corretta implementazione del presente Regolamento.

ARTICOLO 4 - RECIPROCO RICONOSCIMENTO

- 4.1 Il CONS riconoscerà i risultati dei controlli, dei dibattimenti e le altre sentenze emesse dai **Firmatari** nell'ambito della loro autorità in conformità con le disposizioni del **Codice**.
- 4.2 Il CONS riconoscerà le azioni degli organismi che non hanno aderito al **Codice** qualora le norme sulle quali si basano siano comunque conformi alle disposizioni del **Codice**.

ARTICOLO 5 - VIOLAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- 5.1 La violazione di una norma antidoping costituirà un'infrazione del presente Regolamento.
- 5.2 La violazione degli obblighi nei confronti del CONS derivanti dal presente Regolamento da parte di **Atleti, Personale di supporto degli Atleti**, altri **Soggetti** o di una Federazione Nazionale costituirà un'infrazione del presente Regolamento.

ARTICOLO 6 - SANZIONI PREVISTE DAL CONS

- 6.1 I **Soggetti** colpevoli di violazioni del Regolamento Antidoping saranno considerati come non idonei per l'adesione o per la selezione in qualsiasi **Squadra**, ai fini della ricezione di fondi dal CONS e per ricoprire cariche nel CONS.
- 6.2 Il periodo o i periodi di ogni sanzione saranno stabiliti ai sensi degli Art. 10 e 11 del **Codice**.
- 6.3 Il CONS riconoscerà le precedenti sanzioni imposte dalle altre **Organizzazioni Antidoping** al momento di stabilire se si tratti di una prima, seconda o terza violazione.

ARTICOLO 7 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In qualità di organo disciplinare del CONS, il Comitato Esecutivo del CONS potrà regolamentare le proprie procedure a condizione che in tutte le questioni relative all'antidoping queste siano conformi alle disposizioni dell'Articolo 8 del **Codice**.

ARTICOLO 8 - NOTIFICHE

Al momento dell'imposizione di una sanzione a qualsiasi **Soggetto** ai sensi del presente Regolamento, il CONS invierà i dettagli della sanzione imposta:

- al Comitato Olimpico Internazionale, ove applicabile;
- al Comitato Paralimpico Internazionale, ove applicabile;
- alla Federazione Internazionale pertinente;
- ai **Soggetti** aventi diritto ai sensi dell'Art. 14.1 del **Codice**;
- alla Federazione Nazionale pertinente;
- al Comitato Permanente Antidoping;
- alla WADA; e

- ad ogni altro **Soggetto** od organizzazione che il CONS reputi debba essere informata.

ARTICOLO 9 - RICORSO IN APPELLO

9.1 Salvo i casi previsti dal **Codice**, nessun **Soggetto** potrà ricorrere in appello o contestare il riconoscimento da parte del CONS di una violazione del Regolamento Antidoping a meno che il **Soggetto** non abbia prima esaurito tutti i propri diritti di ricorrere in appello e gli altri diritti legali (ove presenti) relativamente al dibattimento e ai riscontri dell'**Organizzazione Antidoping pertinente** (innanzi a qualsiasi tribunale, come previsto dalla politica antidoping dell'Organizzazione pertinente).

Nel caso in cui tale **Soggetto** contesti o ricorra in appello contro un dibattimento o un riscontro dell'**Organizzazione Antidoping** pertinente, il CONS rinverrà il riconoscimento della violazione del Regolamento Antidoping in attesa della conclusione della contestazione o dell'appello e si rimetterà alla decisione del tribunale o della corte pertinente.

9.2 Le decisioni prese conformemente al presente Regolamento Antidoping potranno essere impugnate in conformità con l'Art. 13 del **Codice**. Le suddette sentenze rimarranno valide per tutta la durata dell'appello a meno che il Comitato d'Appello decida altrimenti.

ARTICOLO 10 - RIESAME DELLE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING

Nel caso in cui emerga che un **Soggetto** inizialmente indagato per aver violato il Regolamento Antidoping in realtà non abbia commesso alcuna infrazione, o venga prosciolto o assolto da qualsiasi accusa pertinente dal TAS/CAS o dal Comitato d'Appello di un'altra **Organizzazione Antidoping**, in conformità con quanto disposto dal **Codice**, il CONS modificherà la sentenza e le sanzioni imposte per la violazione del Regolamento Antidoping. Inoltre, riferirà la decisione a tutti i **Soggetti** contro i quali era stata inizialmente emessa la sanzione.

ARTICOLO 11 - INTERPRETAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Tutti i termini utilizzati nel presente Regolamento Antidoping avranno lo stesso significato loro attribuito nel **Codice** e negli **Standard Internazionali**. Il **Codice** e gli **Standard Internazionali** saranno considerati parte integrante del presente Regolamento, si applicheranno automaticamente e prevarranno in caso di controversia.

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2015.